

 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	DISCIPLINARE
--	---------------------

DISCIPLINARE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A VALERE SU FINANZIAMENTI DI DERIVAZIONE EUROPEA CHE NON IMPATTANO SUL BILANCIO REGIONALE

	Funzione	Nome
Redazione	SC GARSC	Dott. Giacomo Magna
	SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Dott.ssa Rossella Messe



DISCIPLINARE

STORIA DELLE REVISIONI

Numero revisione	Data revisione	Descrizione delle modifiche
0	01/10/2026	Prima emissione

SOMMARIO

1.	OGGETTO E FINALITÀ	4
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	5
5.	FONTI DI FINANZIAMENTO AMMISSIBILI	5
6.	PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ	6
7.	PROPOSTA DI ATTIVAZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE	6
8.	TIPOLOGIA CONTRATTUALE E DURATA	7
9.	TRATTAMENTO ECONOMICO E IMPUTAZIONE DEI COSTI	7
10.	VARIAZIONI DEL COSTO DEL LAVORO IN CORSO DI PROGETTO	7
11.	CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	7
12.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
13.	TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	8
14.	ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE	8
15.	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE	8

I. OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Disciplinare, adottato d'intesa tra la SC Gestione Amministrativa della Ricerca, Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica (di seguito “SC GARSC”) e la SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane (di seguito “SC GSRU”), disciplina, nel rispetto della normativa vigente, l'assunzione di personale a tempo determinato presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (di seguito “Fondazione”) a valere su finanziamenti di derivazione europea che non impattano sul bilancio regionale, erogati dall'Unione Europea o da altri enti pubblici in attuazione di programmi finanziati dall'Unione Europea.

Le assunzioni di cui al presente Disciplinare sono finalizzate alla realizzazione di progetti di ricerca e di attività connesse alle finalità istituzionali della Fondazione, in coerenza con la sua natura di IRCCS e con le linee strategiche definite dalla Direzione Strategica.

Il presente Disciplinare si fonda sul principio di neutralità rispetto al bilancio regionale: le risorse utilizzate per la copertura dei rapporti di lavoro disciplinati dal presente Disciplinare sono vincolate alla realizzazione delle attività progettuali finanziate, non concorrono alla spesa corrente ordinaria della Fondazione e non sono sottoposte ai limiti regionali in materia di assunzioni e fabbisogni autorizzati, fermi restando i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legislazione statale e la disciplina nazionale in materia di pubblico impiego.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Disciplinare si applica alle assunzioni di personale del ruolo sanitario con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, inquadrato nelle rispettive aree contrattuali.

Non si applica alle assunzioni a tempo determinato finanziate con risorse del fondo sanitario regionale o comunque incidenti sul bilancio regionale, regolate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di programmazione del fabbisogno di personale.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione.
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.
- Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa.
- D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 – Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 36 in materia di rapporti di lavoro flessibile.
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 – Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 165/2001 in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. – Riordino della disciplina in materia sanitaria, in particolare gli artt. 12 e 12-bis sulla ricerca sanitaria.
- D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 e s.m.i. – Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

- D.Lgs. 31 marzo 2026, n. 67 e s.m.i. – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129.
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility).
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 – Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
- D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 – Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 1 in materia di reclutamento di personale a tempo determinato per l'attuazione del PNRR.
- L.R. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. – Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, con particolare riferimento all'art. 17, comma 10.
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2 comma 71
- Deliberazione Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 7/CONTR/2011, in tema di neutralità rispetto al bilancio degli enti delle spese sostenute con risorse vincolate.
- L. 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Protezione dei dati personali.
- Regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano (per la parte rilevante in caso di assunzioni connesse a sperimentazioni).
- CCNL vigenti del personale del Comparto Sanità e della Dirigenza dell'Area Sanità.

4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente Disciplinare si intendono:

- “Finanziamento esterno di derivazione europea non impattante sul bilancio regionale”: ogni risorsa finanziaria di derivazione europea, erogata direttamente dall'Unione Europea ovvero trasferita da enti pubblici nazionali o regionali, da organismi internazionali o da enti pubblici esteri in attuazione di programmi o interventi finanziati dall'Unione Europea, vincolata alla realizzazione di un Progetto e contabilizzata in modo distinto dalle risorse ordinarie, con esclusione delle quote a valere sul Fondo sanitario regionale o comunque a carico del bilancio della Regione Lombardia;
- “Principal Investigator” (di seguito “PI”) o “Responsabile Scientifico del Progetto”: il dirigente medico, ricercatore o altra figura responsabile dell'esecuzione del Progetto, individuato nell'atto di adesione/concessione del finanziamento;
- “Progetto”: l'iniziativa di ricerca o l'attività oggetto di finanziamento, identificata dal relativo codice (CUP, grant agreement o equivalente) e dall'atto di concessione.

5. FONTI DI FINANZIAMENTO AMMISSIBILI

Costituiscono condizioni necessarie, ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare, che il finanziamento sia di derivazione europea ai sensi dell'art. 4 e che il bando o altro titolo equivalente disciplinante il finanziamento includa espressamente il costo del personale con contratto di lavoro subordinato tra le voci di spesa ammissibili a rendiconto, ovvero ne consenta l'imputazione in base alle proprie regole di ammissibilità.

Nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, sono fonti di finanziamento ammissibili ai fini del presente Disciplinare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i fondi strutturali e di investimento europei a gestione concorrente, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il Fondo per una transizione giusta, disciplinati dal Regolamento (UE) 2021/1060 e dal D.P.R. 66/2025;

- i programmi a gestione diretta dell'Unione Europea, in particolare il programma quadro per la ricerca e l'innovazione Horizon Europe di cui al Regolamento (UE) 2021/695, EU4Health, Erasmus+ e ogni altro programma assimilabile, disciplinati dai rispettivi regolamenti istitutivi e dalle clausole del grant agreement;
- le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nei limiti di ammissibilità stabiliti dalle Linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato e dagli atti dei soggetti attuatori competenti;
- i finanziamenti trasferiti da enti pubblici nazionali, da Regioni, da organismi internazionali o da enti pubblici esteri, ivi compresi i trasferimenti da coordinatori o enti capofila di progetti finanziati dall'Unione Europea, purché di derivazione europea ai sensi dell'art. 4 e vincolati alla realizzazione di un Progetto.

La specifica disciplina di ammissibilità della fonte di finanziamento prevale, in caso di contrasto, sulle previsioni del presente Disciplinare, fermo restando il rispetto della normativa nazionale in materia di pubblico impiego.

6. PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ

L'attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato a valere sui finanziamenti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Disciplinare è subordinata al ricorrere congiunto dei seguenti presupposti:

- a) copertura integrale del costo del personale, comprensivo degli oneri riflessi e differiti, mediante le risorse del Progetto per l'intera durata del contratto; qualora la copertura economica risulti parziale, l'attivazione del rapporto può essere autorizzata solo se la quota residua trova copertura su altra fonte di finanziamento, individuata tra quelle indicate all'art. 10, parimenti vincolata e non incidente sul bilancio regionale;
- b) nesso funzionale documentato tra le attività affidate al lavoratore e le attività progettuali ammissibili a rendicontazione;
- c) durata del contratto di lavoro coerente con il cronoprogramma del Progetto e comunque non eccedente la durata del medesimo, fatte salve le proroghe del Progetto formalmente autorizzate dall'ente finanziatore;
- d) rispetto della normativa nazionale in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e alle procedure selettive ad evidenza pubblica;
- e) rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e conflitti di interesse.

La sussistenza dei presupposti è attestata, per gli aspetti di rispettiva competenza, dalla SC GARSC e dalla SC GSRU, nell'ambito dell'istruttoria di cui al successivo art. 7.

7. PROPOSTA DI ATTIVAZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE

La proposta di assunzione è formulata dal Direttore della SC richiedente, congiuntamente con il PI di progetto, mediante apposita richiesta, attraverso la compilazione della modulistica aziendale, che dovrà contenere:

- l'indicazione del Progetto di riferimento, completo del codice identificativo;
- la descrizione del profilo professionale richiesto, dei requisiti di accesso e delle attività da svolgere nell'ambito del Progetto;
- la durata del contratto proposto, coerente con il cronoprogramma del Progetto;
- la motivazione del nesso funzionale tra il profilo richiesto e le attività progettuali.

All'esito positivo dell'istruttoria, l'avvio della procedura selettiva è disposto con apposita deliberazione del Direttore Generale.

La selezione del personale avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento, nonché della disciplina di settore applicabile alla specifica figura professionale.

La SC GSRU cura la pubblicazione dell'avviso di selezione, contenente almeno: il riferimento al Progetto, il profilo professionale richiesto, i requisiti di accesso, le modalità di valutazione, la durata del contratto, il trattamento economico e l'indicazione esplicita che il rapporto è a valere su risorse vincolate al Progetto medesimo.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, e in presenza di idonea graduatoria in corso di validità relativa al medesimo profilo, la Fondazione può procedere allo scorrimento della graduatoria stessa, previa valutazione di compatibilità con il profilo richiesto e con le esigenze del Progetto.

8. TIPOLOGIA CONTRATTUALE E DURATA

Il rapporto di lavoro è instaurato esclusivamente nella forma del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo le disposizioni del CCNL applicabile alla figura professionale interessata.

La durata iniziale del contratto è determinata in coerenza con il cronoprogramma del Progetto e con la disponibilità delle risorse. La durata del contratto è prevista per un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo e non può in ogni caso eccedere la durata residua del Progetto stesso.

Il contratto può essere prorogato esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni cumulative:

- formale proroga del Progetto da parte dell'ente finanziatore, ovvero formale autorizzazione alla riprogrammazione delle attività;
- disponibilità di risorse vincolate sufficienti a coprire integralmente la proroga;
- rispetto dei limiti massimi di durata complessiva previsti dalla normativa nazionale in materia di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego, in particolare dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato non può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato se non a seguito di procedura concorsuale, nel rispetto della normativa vigente.

9. TRATTAMENTO ECONOMICO E IMPUTAZIONE DEI COSTI

Il trattamento economico spettante al personale assunto ai sensi del presente Disciplinare è quello previsto dal CCNL applicabile alla figura professionale e al profilo di inquadramento, comprensivo degli istituti retributivi accessori spettanti per legge e per contratto.

Eventuali incentivi, premi di risultato e indennità collegati al Progetto sono riconosciuti nei limiti di ammissibilità della specifica fonte di finanziamento e nei limiti delle risorse disponibili sul Progetto.

10. VARIAZIONI DEL COSTO DEL LAVORO IN CORSO DI PROGETTO

La sopravvenuta approvazione di nuovi CCNL può determinare un incremento del costo del personale non prevedibile ex ante.

Qualora si verifichi, in corso di Progetto, un incremento del costo del personale, è necessario valutare:

- la possibilità di assorbire l'incremento all'interno del budget del Progetto, mediante riallocazione tra voci di spesa, ove ammessa dalla disciplina della fonte di finanziamento;
- la possibilità di richiedere all'ente finanziatore una rimodulazione del budget.

La copertura dell'incremento del costo del contratto mediante risorse a carico del bilancio regionale non è consentita. In caso di insufficienza dei fondi del Progetto, si renderà necessario individuare ulteriori fonti di finanziamento vincolate e non gravanti sul bilancio regionale, ammesse esclusivamente nelle seguenti tipologie: risorse di derivazione europea, ove la relativa disciplina di ammissibilità lo consenta, o risorse derivanti da finanziamenti di natura privata.

11. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro cessa di diritto, senza necessità di disdetta o preavviso, alla scadenza del termine apposto al contratto, coincidente con la scadenza del Progetto o con altra data anteriore preventivamente individuata.

Il contratto di lavoro prevedrà altresì, in coerenza con il presupposto di neutralità rispetto al bilancio regionale di cui all'art. 1, una condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, al verificarsi della quale il rapporto cessa di diritto, in uno dei seguenti eventi sopravvenuti:

- revoca o disimpegno totale o parziale del finanziamento da parte dell'ente finanziatore, per cause non imputabili alla Fondazione;
- accertamento definitivo dell'inammissibilità della spesa relativa al rapporto di lavoro, per cause non imputabili alla Fondazione;
- anticipata cessazione del Progetto disposta dall'ente finanziatore.

Restano ferme le ordinarie cause di risoluzione del rapporto di lavoro previste dal CCNL e dalla normativa vigente.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti e trattati nell'ambito delle procedure disciplinate dal presente Disciplinare sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e delle disposizioni interne della Fondazione.

I dati sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro, alla rendicontazione del Progetto all'ente finanziatore e all'adempimento degli obblighi di legge.

13. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente Disciplinare è redatto in conformità alla L. 190/2012, al D.Lgs. 33/2013, nonché al vigente Piano Nazionale Anticorruzione e al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Fondazione. Gli atti relativi alle procedure di assunzione disciplinate dal presente Disciplinare, ivi compresi gli avvisi di selezione e le graduatorie, sono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Fondazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I componenti delle Commissioni esaminatrici, il PI e i soggetti coinvolti nell'istruttoria sottoscrivono apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente.

14. ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE

Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data del provvedimento di adozione da parte del Direttore Generale.

Il presente Disciplinare resta in vigore fino all'intervento di mutamenti normativi o organizzativi che ne rendano necessario l'aggiornamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa unionale, nazionale e regionale vigente, alla disciplina di ammissibilità della specifica fonte di finanziamento, ai CCNL applicabili e alle disposizioni interne della Fondazione.

Eventuali aggiornamenti e modifiche del presente Disciplinare, anche resi necessari da sopravvenute disposizioni normative o da indicazioni dell'ente finanziatore, sono adottati con deliberazione del Direttore Generale.

15. PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

Il presente Disciplinare è pubblicato sulla intranet aziendale e sul sito istituzionale della Fondazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.